



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

DIRETTIVA DI GRUPPO

DDG_GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

FUNZIONE PROCESS OWNER	Divisione Group Legal
FUNZIONE PROPONENTE	Ufficio Organization
FUNZIONE DI VERIFICA	Divisione Group Compliance & AML
DELIBERANTE	Consiglio di Amministrazione
VERSIONE	V 4.0
DATA EMANAZIONE	21/01/2025

STORICO AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE APPORTATE
V 1.0	30/11/2020	Prima versione del documento
V 2.0	14/06/2022	Aggiornamento del documento a seguito del processo d'integrazione Banca Consulia
V 2.1	13/09/2024	Revisione del documento per effetto della variazione organizzativa deliberata in data 11 giugno 2024
V 3.0	17/12/2024	Esplicitazione della possibilità di includere in delibere quadro operazioni con Controparti Rilevanti realizzate a condizioni di mercato.
V 4.0	21/01/2025	Inserimento nuovo Allegato C e aggiornamento delle procedure per l'acquisizione di partecipazioni da/in soggetti collegati.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO

POLICY	-
DIRETTIVE DI GRUPPO	-
REGOLAMENTI	- REG_Regolamento Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
METODOLOGIE	-
PROCEDURE	- PRO_Mappatura e censimento parti correlate, soggetti collegati e personale più rilevante - PRO_Gestione delle operazioni con soggetti collegati - PRO_Monitoraggio rispetto limiti previsti per operazioni con soggetti collegati
ISTRUZIONI OPERATIVE	-
MANUALI APPLICATIVI	-



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

INDICE

1	PREMESSA E OBIETTIVI.....	5
2	DEFINIZIONI.....	7
3	COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI.....	14
4	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI.....	15
5	CENSIMENTO E MAPPATURA DEI SOGGETTI COLLEGATI	18
6	REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	21
7	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	22
7.1	LIMITI CONSOLIDATI E INDIVIDUALI.....	23
7.2	MODALITÀ DI CALCOLO DEI LIMITI PRUDENZIALI.....	24
7.3	MONITORAGGIO	25
7.4	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIENTRO.....	25
8	PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI POSTE IN ESSERE DALLA BANCA.....	27
8.1	IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE ED EVENTUALE VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI.....	27
8.2	QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE	28
8.3	ISTRUTTORIA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E MINORE RILEVANZA.....	28
8.4	DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	30
8.5	FLUSSO INFORMATIVO AGLI ORGANI SOCIALI RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	31
9	ESENZIONI, DEROGHE E REGIMI SPECIALI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI POSTE IN ESSERE DALLA BANCA	32
9.1	OPERAZIONI CON ESPONENTI DELLA BANCA EX ART. 136 T.U.B.	32
9.2	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	33
9.3	OPERAZIONI RIENTRANTI IN DELIBERE QUADRO	33
9.4	OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	34



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

9.5	OPERAZIONI ORDINARIE.....	34
9.6	OPERAZIONI INFRAGRUPPO	36
9.7	OPERAZIONI URGENTI	36
9.8	FLUSSI INFORMATIVI.....	37
10	OPERAZIONI CON PERSONALE PIÙ RILEVANTE O SOGGETTI COLLEGATI AL PERSONALE PIÙ RILEVANTE	38
11	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI POSTE IN ESSERE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO	39
11.1	IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE ED EVENTUALE VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI.....	39
11.2	QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE	40
11.3	FLUSSI INFORMATIVI.....	44
12	ADEMPIMENTI RELATIVI AI PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE.....	45
13	INFORMATIVE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	46

1 PREMESSA E OBIETTIVI

Il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale (il “**Gruppo Bancario**”, come di seguito definito) con la presente Direttiva di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati (di seguito la “**Direttiva di Gruppo**” o la “**Direttiva**”) intende disciplinare e presidiare i casi di possibili conflitti di interessi in operazioni che vedono coinvolti taluni soggetti la cui vicinanza ai centri decisionali dell’impresa può compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei soggetti medesimi, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca – e più in generale del Gruppo Bancario – a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

La Direttiva è stata adottata in ottemperanza alle Disposizioni di vigilanza per le banche contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “**Disciplina di Vigilanza**” o le “**Disposizioni di Vigilanza**”), specificamente nella Parte III, Cap. 11 relativo ad ‘Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati’ e ne rappresenta il recepimento e l’attuazione.

La Disciplina di Vigilanza contempla una serie di presidi, estrinsecantisi in condizioni quantitative e di processo, che le banche o il gruppo bancario devono osservare, relativi, in particolare, alla previsione di limiti prudenziali per l’assunzione di attività di rischio e all’adozione di apposite procedure deliberative che integrano i limiti prudenziali.

Nell’esercizio del potere conferitole dall’art. 53, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “**t.u.b.**”), Banca d’Italia (di seguito anche l’“**Autorità di Vigilanza**”), con la comunicazione prot. n. 0908783/17 di data 19 luglio 2017 (la “**Comunicazione**”), ha disposto misure specifiche per Banca Finanziaria Internazionale s.p.a. (la “**Banca**” o “**Banca Finint**” o la “**Capogruppo**”) e il Gruppo Bancario, in merito (i) alla definizione di un insieme unico di soggetti collegati al Gruppo Bancario, (ii) alla previsione di un limite specifico relativamente alle attività di rischio nei confronti del citato insieme unico, (iii) al necessario ricorso alle procedure stabilite dalla Disciplina di Vigilanza per la deliberazione di qualsiasi operazione che veda quale controparte uno dei soggetti del predetto insieme unico, senza l’applicazione delle semplificazioni e delle esenzioni previste nella Parte Terza, Cap. 11, par. 3.7 della Disciplina di Vigilanza, e (iv) all’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità di Vigilanza di certi atti dispositivi. Il presente documento recepisce sia le Disposizioni di Vigilanza sia la Comunicazione, oltre alle ulteriori indicazioni ricevute nel corso delle interlocuzioni intervenute con l’Autorità medesima nei mesi di maggio e giugno 2020 e nella comunicazione prot. n.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

2161413/24 del 7 novembre 2024 in materia di assunzione di partecipazioni nei confronti di soggetti collegati.

La presente Direttiva è direttamente applicabile alla Banca e, previo recepimento da parte dei rispettivi organi amministrativi, dalle società del Gruppo Bancario.

La presente Direttiva è pubblicata nel sito internet della Banca ed è resa disponibile a tutte le società controllate incluse nel Gruppo e alle relative strutture, mediante condivisione nell'intranet aziendale.

2 DEFINIZIONI

In conformità a quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza, ai fini della presente Direttiva si intendono¹:

A. Parte Correlata: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con Banca Finint, le Banche Controllate (come *infra* definite) o con gli Intermediari Vigilati (come *infra* definiti) appartenenti al Gruppo Bancario:

1. gli esponenti aziendali, ossia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Banca Finint o le Banche Controllate o gli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo Bancario, e quindi² gli amministratori, i sindaci effettivi e supplenti, il direttore generale (se nominato) e coloro che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
2. il socio partecipante, ossia il soggetto (tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 ss. del t.u.b.) che detiene una partecipazione che comporta (i) il controllo, (ii) la possibilità di esercitare un'influenza notevole o (iii) che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%;
3. il soggetto, diverso dal partecipante di cui al precedente numero 2, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole. Non si considerano comprese le società veicolo per la cartolarizzazione, in ragione della segregazione del relativo patrimonio.

¹ Si precisa che i termini definiti al singolare valgono anche per il plurale e viceversa.

² Il successivo elenco è declinato sul presupposto che la Banca, le Banche Controllate e gli Intermediari Vigilati adottino il sistema tradizionale di amministrazione e controllo. Qualora venisse adottato il sistema dualistico, esso dovrebbe riferirsi – invece che agli amministratori e ai sindaci – ai componenti del consiglio di gestione e a quelli del consiglio di sorveglianza; qualora si optasse, invece, per il sistema monistico, il riferimento dovrebbe intendersi agli amministratori e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

B. Soggetti Connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata. Sono inclusi anche i fondi istituiti da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. le cui quote sono sottoscritte per il 50%+1 dalla Banca o da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli stretti familiari di una Parte Correlata, ossia i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo³;
4. le società o le imprese controllate dagli stretti familiari di cui al precedente numero 3.

C. Controparti Rilevanti: i soggetti indicati da Banca d'Italia nella sua Comunicazione, e cioè “Finanziaria Internazionale Holding s.p.a., FIH 2 s.r.l., Finint s.p.a., le holding, i trust e le altre società poste lungo la catena partecipativa, comprese quelle comunque collegate al sig. Enrico Marchi e/o ai suoi familiari, nonché le società controllate o partecipate dai soggetti sopra richiamati”, come individuate secondo la metodologia esposta nell’Allegato A.

D. Banche Controllate: Società Controllate del Gruppo che svolgono attività bancaria.

E. Soggetti Collegati: l’insieme – individuato dalla Capogruppo per l’intero Gruppo Bancario – costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima; con la precisazione che, ai sensi della Comunicazione, le Controparti Rilevanti devono considerarsi un “unico insieme” di Soggetti Collegati.

F. Soggetti Collegati non Controparti Rilevanti: i soggetti che rientrano nel novero dei Soggetti Collegati, ma che non sono Controparti Rilevanti.

G. Personale Più Rilevante: le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere

³ Si precisa che la Capogruppo, nel caso in cui dovesse individuare Soggetti Collegati a una banca estera o a un Intermediario Vigilato estero facenti parte del Gruppo, può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni. In tal caso ne dà notizia alla Banca d'Italia.

un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca o del Gruppo Bancario, come individuate nella Parte Prima.IV.2.6 della Disciplina di Vigilanza, che non siano Parte Correlata, Soggetto Connesso o Controparte Rilevante.

H. **Controllo**, ai sensi dell'art. 23 t.u.b.: secondo quanto indicato dalla Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.4, i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

1. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
2. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

I. **Influenza Notevole**: secondo la definizione contenuta nella Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.4, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

1. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

2. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
3. l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le operazioni di maggiore rilevanza, come infra definite), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- J. **Intermediari Vigilati:** secondo la definizione contenuta nella Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.5, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal D.L.gs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("t.u.f."), nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del t.u.b., gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.
- K. **Parte Correlata non Finanziaria:** una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Secondo la definizione contenuta nella Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.3, si è in presenza di una Parte Correlata non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai

sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

- L. **Gruppo ovvero Gruppo Bancario:** il Gruppo Banca Finanziaria Internazionale, costituito dalla Capogruppo Banca Finint e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, italiane ed estere, da questa controllate rientranti nel perimetro di cui all'art. 60 t.u.b..
- M. **Società Controllate del Gruppo:** le società, controllate direttamente o indirettamente dalla Banca, appartenenti al Gruppo Bancario.
- N. **Società Controllate Extra Gruppo:** le società, controllate direttamente o indirettamente dalla Banca, non appartenenti al Gruppo Bancario.
- O. **Operazione con Soggetti Collegati:** la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni:

- i. effettuate tra le società che compongono il Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- P. **Attività di Rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.
 - Q. **Fondi Propri:** l'aggregato definito dalla Parte Due, CRR.

- R. **Limiti Prudenziali:** i limiti di assunzione di Attività di Rischio verso Soggetti Collegati, previsti dalla Disciplina di Vigilanza e dalla Comunicazione.
- S. **Operazione di Maggiore Rilevanza:** fermo quanto specificamente previsto nell'Allegato C della presente Direttiva di Gruppo in relazione all'acquisizione di partecipazioni societarie dai o nei Soggetti Collegati, nella quale troveranno applicazione le disposizioni previste all'Allegato C della presente Direttiva di Gruppo, l'Operazione con Soggetti Collegati che, laddove abbia ad oggetto la cessione di partecipazioni, l'acquisizione di attività, fusioni o scissioni, superi la soglia del 5%, calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo"; per le altre operazioni, l'Operazione con Soggetti Collegati che superi la soglia del 5%, calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato B alla voce "Indice di rilevanza del controvalore".
- Costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazione di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza in precedenza indicata.
- In ottemperanza al dovere della Capogruppo di identificare nelle sue procedure i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (essendo anche questa fase oggetto di possibili "condizionamenti"), assicurando l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte in coerenza con le regole stabilite nei capitoli e paragrafi seguenti, la Banca qualifica, in ogni caso, quali Operazioni di Maggiore Rilevanza tali operazioni.
- T. **Operazione di Minore Rilevanza:** l'Operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.
- U. **Operazione Ordinaria:** l'Operazione di Minore Rilevanza rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come individuata sulla base dei criteri esposti al successivo paragrafo 9.5⁴.

⁴ Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

V. Operazione di Importo Esiguo: l'Operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore è inferiore:

- i. a 250.000 euro se il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo è pari o inferiore a 500.000.000 euro;
- ii. al minor valore tra 1.000.000 euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza se il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo è superiore a 500.000.000 euro.

W. Operazione Infragruppo: l'operazione (i) con o tra Società Controllate del Gruppo (quando tra esse non intercorre un rapporto di Controllo totalitario, anche congiunto)⁵, (ii) con Società Controllate Extra Gruppo, (iii) con società sottoposte a Influenza Notevole della Banca, delle Banche Controllate e degli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo Bancario.

⁵ Cfr. *supra*, lettera O, punto (i).

3 COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, nel procedimento per l'approvazione di un'Operazione con Soggetti Collegati, un ruolo rilevante sia svolto dagli amministratori indipendenti, con tale definizione intendendosi gli amministratori, in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 t.u.b., che non siano controparti o soggetto collegato di una controparte e non abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c.. Tali amministratori indipendenti devono essere coinvolti nella fase pre-deliberativa e devono esprimere un parere motivato in sede di delibera.

A tal fine, le Disposizioni di Vigilanza prescrivono la costituzione di un apposito comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica della banca.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza tale comitato deve essere composto esclusivamente da amministratori indipendenti, mentre per le Operazioni di Minore Rilevanza esso può essere composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

All'uopo, la Capogruppo si è dotata di un Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati (il "**Comitato Parti Correlate**" ovvero anche il "**Comitato**") costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Banca Finint.

La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal Regolamento del Comitato Parti Correlate, che fa parte integrante della normativa interna della Banca e del Gruppo.

Qualora tutti i componenti del Comitato abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, le funzioni del Comitato sono svolte dal Collegio Sindacale della Capogruppo.

Per le finalità connesse al ruolo, il Comitato è assegnatario di budget annuo di spesa stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

4 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni approntati dalla Capogruppo sono tesi ad assicurare il rispetto costante dei Limiti Prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al Gruppo, nonché a prevenire e gestire correttamente – in linea con una sana e prudente gestione – i potenziali conflitti di interessi inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati.

Gli obiettivi sopra indicati vengono perseguiti principalmente con la presente Direttiva ma informano più in generale l'intero sistema organizzativo della Banca, nel quale pure si tiene conto delle necessità di presidiare le Operazioni con Soggetti Collegati, e il sistema dei controlli interni del Gruppo, che copre ogni tipologia di rischio aziendale, ivi compreso quello derivante dall'operatività con i Soggetti Collegati.

In particolare, le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti d'interessi verso Soggetti Collegati:

- 1) individuano, in appositi documenti, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo Bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di Attività di Rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interessi. In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interessi inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti⁶;
- 2) stabiliscono, in particolare nella Direttiva in materia di Risk Appetite Framework – RAF, livelli di propensione al rischio ("Risk Appetite") coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la

⁶ Si richiamano, in particolare, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interessi tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche; nonché quelle in materia di conflitti di interessi nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nelle disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 1, lett. c-bis, e comma 2, lett. b-bis, TUF, della Banca d'Italia e della Consob.

totalità dei Soggetti Collegati⁷;

- 3) istituiscono, per il tramite principalmente della presente Direttiva, processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto, anche con l'ausilio di appositi sistemi informativi estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le articolazioni del Gruppo;
- 4) istituiscono e disciplinano, secondo quanto di seguito specificato, processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

In linea con il framework generale del sistema dei controlli interni, al fine di garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne:

- i. la Funzione Risk Management della Capogruppo cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di Risk Appetite;
- ii. la Funzione Compliance della Capogruppo verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- iii. la Funzione Internal Audit della Capogruppo verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti d'interessi, e se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

⁷ In tale ambito sono individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita – secondo quanto previsto dalla Disciplina di Vigilanza, Parte Terza.11.19 – da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore. Tali casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai Fondi Propri, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della Parte Correlata con la Banca o il Gruppo Bancario.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

- iv. il Comitato Parti Correlate svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- v. il Collegio Sindacale vigila sul rispetto della presente Direttiva, avvalendosi anche dell'attività svolta dalle Funzioni di controllo ed in particolare dalla Funzione Internal Audit.

Ad integrazione di quanto previsto in questo capitolo, si richiamano i compiti e le responsabilità assegnati – dalle Disposizioni di Vigilanza, dalla presente Direttiva e più in generale dal sistema normativo interno del Gruppo – a tutti i componenti delle strutture della Banca e delle Società Controllate del Gruppo, al fine di assicurare il rispetto costante dei Limiti Prudenziali e delle procedure deliberative articolate nella Direttiva, prevenendo e gestendo i potenziali conflitti d'interessi inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

Con riferimento al Personale Più Rilevante si applicano le disposizioni previste al successivo capitolo 10.

5 CENSIMENTO E MAPPATURA DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Capogruppo censisce le Parti Correlate e le Controparti Rilevanti e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i Soggetti Connessi.

Al fine di tenere tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, sono censiti come stretti familiari di una Parte Correlata anche i suoi affini fino al secondo grado. Alle operazioni con affini fino al secondo grado di una Parte Correlata non si applicano né i Limiti Prudenziali né le procedure deliberative previste dalla presente Direttiva.

Il perimetro dei Soggetti Collegati è determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario; pertanto la Banca e le altre società del Gruppo Bancario fanno riferimento al medesimo elenco nell'applicazione della presente Direttiva a livello individuale.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e della presente Direttiva, vengono censiti anche i soggetti rientranti nel novero del Personale Più Rilevante di Banca Finint, delle Banche Controllate e degli Intermediari vigilati appartenenti al Gruppo Bancario, unitamente a) alle società e alle imprese anche costituite in forma non societaria da essi controllate, b) ai loro stretti familiari (ossia i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio, nonché i figli di quest'ultimo), e c) le società o le imprese da questi ultimi controllate (i "Soggetti Collegati al Personale Più Rilevante"); e ciò al fine di poter opportunamente presidiare le operazioni in cui i soggetti rientranti nel Personale Più Rilevante possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, secondo quanto previsto al successivo capitolo 10.

Sotto il profilo operativo, la Banca identifica il perimetro dei Soggetti Collegati facendo riferimento:

- 1) alle dichiarazioni che le Parti Correlate sono tenute a rendere – e le Banche Controllate e gli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Banca – all'atto della nomina o comunque dell'acquisto della qualità di Parte Correlata, nonché a seguito di ogni modifica della situazione pregressa, sulla base di appositi formats;
- 2) alle dichiarazioni che le Controparti Rilevanti sono tenute a rendere all'atto dell'acquisto della qualità di Controparte Rilevante, nonché a seguito di ogni modifica della situazione pregressa.

Al fine di censire tutte le Parti Correlate e individuare, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i Soggetti Connessi, colmando tempestivamente eventuali lacune, le società appartenenti al Gruppo richiedono

alla clientela o alle controparti contrattuali, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti, le necessarie informazioni relative agli eventuali rapporti con la Banca o con una Società Controllata del Gruppo.

Le Parti Correlate e le Controparti Rilevanti sono tenute a rendere – e le Banche Controllate e gli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Banca – con cadenza trimestrale, una dichiarazione:

- i. di conferma all'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo che nel trimestre sono stati già segnalati tutti gli eventi atti ad impattare sulla definizione del perimetro, oppure
- ii. di comunicazione all'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo degli eventi impattanti sulla definizione del perimetro verificatisi nel corso del trimestre e non ancora segnalati.

La Banca identifica il perimetro dei soggetti rientranti nel novero del Personale Più Rilevante nonché i Soggetti Collegati al Personale Più Rilevante facendo riferimento alle dichiarazioni che i soggetti rientranti nel novero del Personale Più Rilevante sono tenuti a rendere – e le Banche Controllate e gli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Banca –, al momento dell'identificazione quale Personale Più Rilevante, nonché e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse, sulla base di apposito format.

Il Personale Più Rilevante è tenuto a rendere – e le Banche Controllate e gli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Banca – con cadenza trimestrale una dichiarazione:

- (i) conferma all'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo che nel trimestre sono stati già segnalati tutti gli eventi, oppure
- (ii) di comunicazione all'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo degli eventi impattanti sulla definizione del perimetro del Personale più Rilevante e dei Soggetti Collegati al Personale Più Rilevante verificatisi nel corso del trimestre e non ancora segnalati.

I Soggetti Collegati (ivi comprese le Controparti Rilevanti) nonché i soggetti rientranti nel novero del Personale più Rilevante, unitamente ai Soggetti Collegati al Personale Più Rilevante, sono inclusi in un apposito documento informatico (la “**Mappatura**”) redatto, aggiornato e conservato a cura dell'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo; la Mappatura è resa disponibile nell'intranet

aziendale ed è accessibile a tutte le società del Gruppo Bancario e a tutte le strutture e funzioni delle predette società.

L'aggiornamento della Mappatura avviene a cura dell'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo, con il supporto della Funzione Compliance, tempestivamente e comunque con cadenza almeno trimestrale sulla base delle informazioni ricevute dalle Parti Correlate, dalle Controparte Rilevanti, dal Personale Più Rilevante, dalle Banche Controllate, dagli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo Bancario e dalle strutture di business. L'aggiornamento della Mappatura è comunicato dall'Ufficio Corporate Affairs al Comitato e al Collegio Sindacale della Banca.

La Banca può richiedere alle Parti Correlate, alle Controparti Rilevanti e ai soggetti rientranti nel novero del Personale Più Rilevante, nonché più in generale alla clientela e ad ogni altra controparte contrattuale, di fornire le informazioni necessarie per il corretto espletamento dell'attività di censimento. A tal fine la Banca può avvalersi di appositi sistemi informativi idonei a conservare il censimento dei Soggetti Collegati, a fornire una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati e delle Controparti Rilevanti e a monitorare le variazioni societarie (ivi incluse le variazioni della compagine sociale e le modifiche negli organi amministrativi e di controllo, nella misura in cui tali eventi siano resi pubblici tramite iscrizione nel Registro delle Imprese) dei Soggetti Collegati diversi dalle persone fisiche.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

6 REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La Banca si è dotata di un Registro delle Operazioni con Soggetti Collegati (il “**Registro**”), ove è censita ogni Operazione con Soggetti Collegati posta in essere dalla Banca e dalle Società Controllate del Gruppo. Il Registro è tenuto e aggiornato a cura dell’Ufficio Corporate Affairs della Banca, verso cui è attivato un apposito flusso informativo⁸ ex post a cura della struttura proponente l’operazione, la quale informa l’Ufficio Corporate Affairs della Banca (nonché la Funzione Compliance) del perfezionamento dell’operazione e trasmette ad esso entro 10 giorni un prospetto contenente i necessari dettagli. L’Ufficio Corporate Affairs della Banca provvede alla registrazione dell’operazione entro i successivi 10 giorni. La Funzione Compliance di Banca Finint effettua i controlli di secondo livello sulla corretta tenuta del registro nell’ambito del proprio piano di verifiche annuali.

⁸ Tale flusso, attivato in conformità alle procedure applicabili, prevede che la struttura comunichi le seguenti informazioni:

- la società del Gruppo Bancario che ha compiuto l’operazione;
- la controparte dell’operazione;
- la descrizione dell’operazione;
- il controvalore dell’operazione;
- la presenza di pareri del Comitato e/o del Collegio Sindacale;
- l’organo deliberante e la data di deliberazione dell’operazione;
- l’indicazione e la descrizione della documentazione allegata alla delibera.

7 LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i Limiti Prudenziali previsti dalla Disciplina di Vigilanza e dalla Comunicazione.

Sono comunque escluse dal calcolo dei Limiti Prudenziali:

- 1) le Attività di Rischio connesse ad operazioni effettuate tra le società appartenenti al Gruppo Bancario (ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre);
- 2) le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri (non essendo incluse nelle Attività di Rischio);
- 3) le esposizioni temporanee di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d), CRR, relative a:
 - a. nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
 - b. nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;
 - c. nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
 - d. nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infra-giornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
- 4) le eventuali partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di

riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo hanno un investimento significativo, se la Banca o il Gruppo è stata autorizzata ai sensi dell'art. 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di Fondi Propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca o il Gruppo non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'art. 471 CRR.

7.1 LIMITI CONSOLIDATI E INDIVIDUALI

7.1.1 LIMITI PREVISTI PER I SOGGETTI COLLEGATI NON CONTROPARTI RILEVANTI

A. Limiti consolidati

Salvo quanto previsto dal successivo art. 7.1.2. con riferimento alla assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Controparti Rilevanti, l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati (i “**Limiti Prudenziali**”), riferiti ai Fondi Propri consolidati:

- Verso una Parte Correlata non Finanziaria e relativi Soggetti connessi	a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia: • un esponente aziendale; • un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
	b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia: • un partecipante diverso da quelli sub a); • un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
	c) 15% negli altri casi.
- Verso un'altra Parte Correlata (diversa da una Parte Correlata non Finanziaria) e relativi Soggetti Connessi	d) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale;
	e) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
	f) 10% nel caso di una Parte Correlata che sia: • un partecipante diverso da quelli sub e); • un soggetto diverso dal partecipante in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

	g) 20% negli altri casi.
--	--------------------------

B. Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario

Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca e le Banche Controllate possono assumere Attività di Rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro il limite del 20 per cento dei Fondi Propri individuali.

Per il calcolo del limite individuale la Banca e le Banche Controllate considerano le proprie Attività di Rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di Gruppo.

7.1.2 LIMITI CONSOLIDATI E INDIVIDUALI PREVISTI PER LE CONTROPARTI RILEVANTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Comunicazione, Banca Finint è tenuta a rispettare, sia a livello consolidato sia a livello individuale, un limite specifico relativamente alle Attività di Rischio nei confronti dell'insieme unico di Soggetti Collegati costituito dalle Controparti Rilevanti pari al 2,5% dei Fondi Propri.

7.2 MODALITÀ DI CALCOLO DEI LIMITI PRUDENZIALI

Ai fini della presente Direttiva, le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

In linea con le previsioni della Disciplina di Vigilanza, si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nella Parte Quattro della CRR. Si specifica che, in base alla suddetta disciplina in tema di grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

Nel caso in cui tra la Banca/il Gruppo e un Soggetto Collegato (che non rientri tra le Controparti Rilevanti⁹) intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di Limiti Prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

7.3 MONITORAGGIO

Ogni proposta di Operazione – posta in essere dalla Banca o dalle Società Controllate del Gruppo – con Soggetti Collegati che comporti l'assunzione di Attività di Rischio è sottoposta ad una valutazione preventiva della Funzione Risk Management, la quale svolge un'analisi di impatto della proposta sul livello dei Limiti Prudenziali, calcolando l'incidenza dell'operazione sul rispetto dei predetti limiti sia con riferimento ai valori patrimoniali e regolamentari esistenti alla data della valutazione sia (in una dimensione prospettica) con riferimento all'evoluzione attesa dei Fondi Propri e alle oscillazioni che il valore degli stessi può manifestare a causa dei diversi fattori di rischio cui la Banca e il Gruppo Bancario sono esposti nella loro attività, analizzando anche l'impatto di altre potenziali operazioni che, pur non ancora perfezionate alla data della valutazione, si prevede possano essere perfezionate in un orizzonte di breve-medio termine (essendo le stesse oggetto di una trattativa già avviata ovvero risultando inserite nei principali documenti di programmazione strategica (es. Budget, Business Plan)).

La Banca si è dotata di un apposito strumento integrato nel sistema informativo idoneo a monitorare, a livello consuntivo, l'andamento e l'ammontare complessivo delle Attività di Rischio connesse alle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società Controllate del Gruppo. Il monitoraggio effettuato tramite il sistema informativo mira a garantire alla Capogruppo la possibilità di verificare costantemente il rispetto del Limite Prudenziale consolidato alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati.

7.4 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIENTRO

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più Limiti Prudenziali siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile e a tal fine la

⁹ Per Controparti Rilevanti, infatti, si applica sempre il Limite Prudenziale pari al 2,5% dei Fondi Propri.

Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro (il “**Piano di Rientro**”)

Nello specifico, la Funzione Risk Management della Capogruppo, riscontrato il superamento di uno o più limiti, ne dà informativa all’Amministratore Delegato della Capogruppo che, valutata la gravità dello sfioramento, decide se convocare in via straordinaria il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per fornire informativa sulla situazione o se attendere a tal fine la prima riunione utile dell’organo amministrativo. Contestualmente, la Funzione Risk Management comunica lo sfioramento al Collegio Sindacale. In ogni caso, senza indugio l’Amministratore Delegato predispone, di concerto con la Funzione Risk Management e coordinandosi con le altre Funzioni eventualmente coinvolte, il Piano di Rientro finalizzato a ricondurre i valori delle Attività di Rischio entro i limiti stabiliti; il Piano di Rientro è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta dell’Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale.

Il Piano di Rientro è trasmesso, a cura dell’Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo, alla Banca d’Italia entro 20 giorni dall’approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si precisa che se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata o una Controparte Rilevante in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una Società Controllata del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Banca Finint valuta i rischi connessi con l’operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi), se rilevanti per l’operatività aziendale, nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei Limiti Prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel Piano di Rientro, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

8 PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI POSTE IN ESSERE DALLA BANCA

Fatta salva l'ipotesi di acquisizione di partecipazioni societarie dai o nei Soggetti Collegati, nella quale troveranno applicazione le disposizioni procedurali previste all'Allegato C della presente Direttiva di Gruppo, ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rinegoziare un'Operazione con Soggetti Collegati è tenuta al rispetto del processo previsto dalla presente Direttiva (il “**Processo**”).

Nel presente capitolo si indicheranno i vari passaggi procedimentali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per le Operazioni di Minore Rilevanza, laddove non si tratti di Operazione con Esponente Bancario ex art. 136 t.u.b., Operazione di Competenza dell'Assemblea, Operazione Infragruppo, Operazione Rientrante in Delibere Quadro, Operazione Ordinaria, Operazione Urgente od Operazione di Importo Esiguo, che sono disciplinate nel successivo capitolo 9, ove sono indicati i casi in cui, secondo la Disciplina di Vigilanza e la Comunicazione, si applicano regimi speciali.

8.1 IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE ED EVENTUALE VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI

La struttura proponente, quando intende avviare una negoziazione, verifica preventivamente, con l'ausilio dell'Ufficio Corporate Affairs, se una o più delle controparti rientrino nel novero dei Soggetti Collegati, confrontando i nominativi forniti dalle controparti medesime con i dati contenuti nella Mappatura e/o esaminando i dati e le informazioni dichiarati dalle controparti (cfr. cap. 5). Qualora accertasse che si tratta di un'Operazione con Soggetti Collegati, applica il presente Processo.

Prima di avviare la trattativa, la struttura proponente raccoglie gli elementi necessari a valutare se l'operazione potrebbe determinare l'assunzione di Attività di Rischio e, in caso di esito positivo, se rientra o meno nei Limiti Prudenziali. A tal fine, redige un apposito prospetto contenente i dati identificativi della controparte, il tipo di operazione oggetto di trattativa, l'importo presunto, la presenza di eventuali garanzie o altre forme di protezione del credito, e ne invia tempestivamente copia alla Funzione Risk Management per la valutazione. Quest'ultima verifica il rispetto dei Limiti Prudenziali e, qualora la valutazione sia positiva, comunica per iscritto alla struttura proponente il proprio nulla osta all'avvio della trattativa e il calcolo dell'impatto dell'operazione sui predetti Limiti Prudenziali, precisando se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero Operazione di Minore Rilevanza.

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, invece, la Funzione Risk Management comunica per iscritto il risultato della valutazione alla struttura proponente, la quale non potrà procedere con l'operazione se non nei limiti eventualmente indicati dalla Funzione Risk Management.

8.2 QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

La struttura proponente, con l'ausilio dell'Ufficio Corporate Affairs, che – se necessario – si avvale del supporto della Funzione Risk Management e della Funzione Compliance (per quanto di rispettiva competenza), provvede all'eventuale qualificazione dell'operazione come Operazione con Controparte Rilevante, Operazione con Esponente Bancario ex art. 136 t.u.b., Operazione di Competenza dell'Assemblea, Operazione Infragrupo, Operazione Rientrante in Delibere Quadro, Operazione Ordinaria, Operazione Urgente od Operazione di Importo Esiguo.

8.3 ISTRUTTORIA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E MINORE RILEVANZA

La conformazione della fase istruttoria nonché della fase di deliberazione risente della classificazione dell'operazione, essendo previsti processi parzialmente differenti a seconda della qualificazione e quindi delle caratteristiche della transazione.

In ogni caso, trova applicazione la Policy sulle Operazioni di Maggior rilievo (OMR) approvata dal C.d.A. di Banca Finint (la “**Policy OMR**”), con le modifiche di volta in volta apportate.

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la struttura proponente attiva, fin dalla fase delle trattative, un flusso informativo completo e tempestivo in favore del Comitato, il quale ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alla struttura proponente e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

A prescindere dalla qualificazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza od Operazione di Minore Rilevanza, una volta concluse le trattative, la struttura proponente elabora una informativa (l’“**Informativa**”) sui diversi profili dell'operazione contenente:

1. la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini dell'applicazione della Procedura;
2. la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini, con le condizioni

economiche;

3. le motivazioni e la convenienza dell'operazione;
4. gli eventuali fattori di rischio.

Se si tratta di operazione che comporta assunzione di Attività di Rischio, all'Informativa è allegata la comunicazione della Funzione Risk Management relativa alla valutazione compiuta sul rispetto dei Limiti Prudenziali, contenente il nulla osta e il calcolo dell'impatto dell'operazione sui predetti Limiti Prudenziali.

L'Informativa con gli eventuali allegati è trasmessa a ciascun membro del Comitato con congruo anticipo rispetto al giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'operazione ai sensi del successivo paragrafo 8.4.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni alla struttura proponente. Quest'ultima deve predisporre tempestivamente le risposte e le eventuali integrazioni documentali a supporto del processo decisionale del Comitato.

Una volta ricevuti i chiarimenti richiesti, il Comitato rilascia in tempo utile il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al Comitato spetta altresì il compito di rappresentare ai soggetti competenti a deliberare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

In ottemperanza alle disposizioni della Comunicazione, l'Ufficio Corporate Affairs della Banca deve *“preventivamente”* comunicare *“alla Vigilanza – che si riserva le opportune valutazioni in proposito – gli atti dispositivi, incluse le eventuali operazioni di compravendita nonché di conferimento, scorporo e/o scissione societaria finalizzati al trasferimento di partecipazioni finanziarie e/o strumentali intercorrenti tra le società ricomprese nel perimetro di consolidamento e Finanziaria Internazionale Holding, soci controllanti e le società controllate e ogni altro soggetto collegato. Tale informativa deve intendersi riferita anche ad operazioni che, pur aventi diverse forme e struttura, perseguono gli stessi obiettivi di quelle sopra richiamate”*¹⁰.

¹⁰ Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Banca d'Italia nel corso delle interlocuzioni avvenute nei mesi di maggio e giugno 2020, ai fini dell'individuazione di “ogni altro soggetto collegato” a Finanziaria Internazionale Holding si considera rilevante anche la mera partecipazione indiretta, ogniquale volta tra Finanziaria Internazionale Holding e la società indirettamente partecipata sussista una catena



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

8.4 DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sia le Operazioni di Maggiore Rilevanza sia le Operazioni di Minore Rilevanza (salvo che ricadano nell'ambito di applicazione del successivo capitolo 9) sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo ricontrollo, ove necessario (in considerazione delle tempistiche dell'istruttoria), del rispetto dei Limiti Prudenziali da parte della Funzione Risk Management.

La delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nelle Operazioni di Minore Rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi, l'organo deliberante può comunque approvare l'operazione: tuttavia, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato, la struttura proponente, laddove intenda comunque continuare ad istruire l'operazione, richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale. A tal fine, viene trasmessa al Collegio Sindacale l'Informativa con i relativi allegati, unitamente al parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato. Il Collegio Sindacale ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e formulare eventuali osservazioni alla struttura proponente. Quest'ultima deve predisporre tempestivamente le risposte e le eventuali integrazioni documentali a supporto del processo decisionale del Collegio Sindacale. Una volta ricevuti i chiarimenti richiesti, il Collegio Sindacale rilascia in tempo utile il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi anche da parte del Collegio Sindacale, l'organo deliberante può comunque approvare l'operazione; tuttavia, la delibera deve fornire analitica

partecipativa interamente composta da partecipazioni che attribuiscono in ciascuna società della catena il diritto di esprimere almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

8.5 FLUSSO INFORMATIVO AGLI ORGANI SOCIALI RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

L'Ufficio Corporate Affairs fornisce al Collegio Sindacale un'informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le Operazioni di Minore Rilevanza sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, annualmente, a conoscenza dei soci. La predisposizione dell'informativa è assegnata all'Ufficio Legal Affairs e all'Ufficio Corporate Affairs, con il supporto della Funzione Risk Management.

9 ESENZIONI, DEROGHE E REGIMI SPECIALI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI POSTE IN ESSERE DALLA BANCA

In ragione delle caratteristiche specifiche di determinate operazioni, la Capogruppo ha previsto – esercitando le facoltà previste dalla Disciplina di Vigilanza – le seguenti esenzioni e/o deroghe e/o regimi speciali¹¹.

Resta fermo che, qualora si tratti di operazione con una o più delle Controparti Rilevanti, non potranno trovare applicazione le deroghe previste per:

- i. Operazioni di Importo Esiguo;
- ii. Operazioni Ordinarie;
- iii. Operazioni Infragruppo;
- iv. Operazioni Urgenti.

Salvo che sia diversamente previsto nei successivi paragrafi, trovano comunque applicazione, anche nei casi disciplinati nel presente capitolo, le disposizioni dei paragrafi 8.1 e 8.2.

9.1 OPERAZIONI CON ESPONENTI DELLA BANCA EX ART. 136 T.U.B.

L'operazione posta in essere dalla Banca con un proprio esponente bancario o con soggetti ad esso riferibili, rientrando anche nel campo di applicazione dell'art. 136 t.u.b.(e quindi relativa all'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura, e al compimento di atti di compravendita da parte dell'esponente bancario, direttamente o indirettamente), deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca tramite delibera presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Fatta salva la disciplina relativa ai Limiti Prudenziali alle Attività di rischio di cui al capitolo 7, a tali operazioni si applicano i soli paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3 del presente Regolamento, che disciplina la fase istruttoria; nella fase deliberativa, invece, non è richiesto il parere del Comitato Parti Correlate, ma la

¹¹ Resta ferma l'applicazione, al raggiungimento dei limiti ivi previsti, della *Policy OMR*.

delibera di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve comunque fornire adeguata motivazione in merito a: (i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; (ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

9.2 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se la competenza a deliberare una determinata Operazione con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, le regole previste nei paragrafi da 8.1 a 8.4 si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

In caso di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea su cui il Comitato abbia espresso parere negativo è necessario anche il Parere del Collegio Sindacale.

9.3 OPERAZIONI RIENTRANTI IN DELIBERE QUADRO

È ammesso il ricorso a delibere quadro relativamente a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con Soggetti Collegati.

A tal fine, l'approvazione della delibera quadro è sottoposta alle regole di processo previste dai paragrafi da 8.1 a 8.4. Per la determinazione concreta del processo applicabile (Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero Operazione di Minore Rilevanza), la Banca può tenere conto, se quantificato, del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Alle singole operazioni concluse in esecuzione/attuazione di una delibera quadro non si applicano le regole previste nei paragrafi da 8.1 a 8.4. Tali singole operazioni sono autorizzate direttamente dall'organo e/o dall'ufficio competente in base alla singola delibera quadro.

La delibera quadro può essere relativa anche ad operazioni compiute con Controparti Rilevanti purché concluse a condizioni di mercato o standard; a tal fine la struttura proponente verifica, di volta in

volta, che l'operazione presenti condizioni analoghe a i) quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio o a ii) condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

9.4 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio di cui al capitolo 7, in caso di Operazione di Importo Esiguo non si applicano le disposizioni contenute nei paragrafi 8.3 e 8.4.

L'operazione è deliberata dall'organo e/o ufficio competente.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti Rilevanti.

9.5 OPERAZIONI ORDINARIE

Ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio di cui al capitolo 7, in caso di Operazioni Ordinarie non trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4.

La struttura proponente, ai fini di cui al precedente paragrafo 8.2, qualifica l'operazione come Operazione Ordinaria in base ai seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca o da una delle Società Controllate del Gruppo costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ricorrenza del tipo di operazione: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Banca o di una delle Società Controllate del Gruppo rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività qualora abbia dimensioni significativamente

superiori a quelle che di solito caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca o dalle Società Controllate del Gruppo;

- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: si considerano generalmente non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni in relazione a cui sia previsto un corrispettivo non pecuniario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi; costituiscono indice significativo di non ordinarietà anche le clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali;
- natura della controparte: non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate da controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Per valutare se l'operazione è conclusa a condizioni di mercato o standard la struttura proponente verifica che l'operazione presenti:

- condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

Si precisa che in caso di operazione posta in essere da una Società Controllata del Gruppo, l'ordinarietà deve essere valutata con riferimento all'attività svolta da quest'ultima.

L'Operazione Ordinaria è approvata dal competente organo; la delibera contiene elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione, sulla base degli elementi indicati *supra*.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti rilevanti.

9.6 OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Per le Operazioni Infragruppo¹² non si applicano le disposizioni previste dai paragrafi 8.3 e 8.4, ove non sussistano interessi significativi di altri Soggetti Collegati¹³.

L'operazione deve essere accompagnata da una nota descrittiva redatta dall'ufficio proponente, contenente gli elementi complessivamente caratterizzanti l'operazione, tale per cui la Funzione Compliance possa rendere un parere volto ad attestare che non sussistono interessi significativi di altri Soggetti Collegati. Tale parere dovrà successivamente essere sottoposto all'organo competente a deliberare l'operazione. L'Operazione Ordinaria è approvata dal competente organo.

Rimane ferma l'applicazione della disciplina dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio di cui al capitolo 7 nel caso di operazione con una o più Società Controllate Extra Gruppo.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti Rilevanti.

9.7 OPERAZIONI URGENTI

Laddove lo statuto di Banca Finint lo preveda, in casi di urgenza non si applicano le disposizioni contenute nei paragrafi 8.3 e 8.4.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo e/o ufficio deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'Amministratore Delegato (o del Direttore Generale, se nominato), il Consiglio di Amministrazione, il Comitato e il Collegio

¹² Si specifica – come indicato al cap. 2 – che il presente paragrafo non si applica alle operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che sono del tutto escluse dalle regole procedurali dei capitoli 8 e 9.

¹³ Sussistono interessi significativi quando uno o più degli altri Soggetti Collegati abbiano nell'operazione un interesse in concreto conflitto con gli interessi della Banca (o nel caso di operazione tra società controllate o collegate, di una di esse), tale per cui la conclusione dell'operazione a condizioni svantaggiose per la Banca (o nel caso di operazione tra società controllate o collegate, per una di esse) determinerebbe in capo ad uno o più degli altri Soggetti Collegati un diretto e rilevante beneficio patrimoniale. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Banca e le società controllate o collegate. Tuttavia, sussistono interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione – basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta – tali per cui la conclusione dell'operazione a condizioni svantaggiose per la Banca (o nel caso di operazione tra società controllate o collegate, per una di esse) determinerebbe in capo agli amministratori e/o altri dirigenti con responsabilità strategiche un diretto e rilevante beneficio patrimoniale.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Sindacale devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa alla struttura proponente e all'organo deliberante e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, è sufficiente che sussistano i flussi informativi di cui al successivo paragrafo 9.8.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti rilevanti.

9.8 FLUSSI INFORMATIVI

Con cadenza trimestrale, gli organi e/o gli uffici che abbiano deliberato una o più delle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dei paragrafi 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7, trasmettono all'Ufficio Corporate Affairs una completa informativa sulle operazioni compiute nel periodo.

L'Ufficio Corporate Affairs provvede ad attivare uno specifico flusso informativo (relativamente alle operazioni testè indicate) verso il Consiglio di Amministrazione, il Comitato, il Collegio Sindacale, la Funzione Risk Management e la Funzione Compliance, anche ai fini di eventuali interventi correttivi.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

10 OPERAZIONI CON PERSONALE PIÙ RILEVANTE O SOGGETTI COLLEGATI AL PERSONALE PIÙ RILEVANTE

Nel caso di operazioni in cui la controparte sia un soggetto rientrante nel novero del Personale Più Rilevante o dei Soggetti Collegati al Personale più Rilevante (come individuati al cap. 5), il presente Processo non si applica.

È fatto però obbligo al soggetto rientrante nel novero del Personale Più Rilevante di dichiarare le situazioni di conflitto di interesse nelle operazioni; in tali ipotesi, la conclusione dell'operazione e la gestione del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) è attribuita ai livelli gerarchici superiori.

11 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI POSTE IN ESSERE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO

La Direttiva è adottata dalla Capogruppo come disciplina dell'intero Gruppo Bancario e pertanto verrà applicato anche dalle Società Controllate del Gruppo. Quest'ultime sono tenute a recepire la Direttiva che trova integrale applicazione alle stesse e che deve essere messa a disposizione di tutte le loro strutture organizzative.

Le Banche Controllate sono tenute ad adottare apposite procedure interne che disciplinino l'operatività e l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, in coerenza con le scelte adottate dalla Capogruppo nella presente Direttiva. Si precisa che le Banche Controllate devono far riferimento al medesimo insieme di Soggetti Collegati che viene determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo Bancario. Salvo che ricorrano ipotesi di esenzioni e/o deroghe e/o regimi speciali, le procedure interne delle Banche Controllate relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza dovranno prescrivere che prima della delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Controllata siano acquisiti il parere preventivo ma non vincolante del Comitato Parti Correlate della Capogruppo e la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Fatta salva l'ipotesi di acquisizione di partecipazioni societarie dai o nei Soggetti Collegati poste in essere da una o più delle Società Controllate del Gruppo, nella quale troveranno applicazione le disposizioni procedurali previste all'Allegato C della presente Direttiva di Gruppo, la conclusione delle Operazioni con Soggetti Collegati da parte delle altre Società Controllate del Gruppo (diverse dalle Banche Controllate) è sottoposta alle regole di processo indicate nei paragrafi che seguono, fermo comunque il rispetto delle disposizioni in tema di Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio.

11.1 IDENTIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE ED EVENTUALE VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI

La struttura proponente della Società Controllata del Gruppo, quando intende avviare una negoziazione, verifica preventivamente se una o più delle controparti rientrino nel novero dei Soggetti Collegati, confrontando i nominativi forniti dalle controparti medesime con i dati contenuti nella Mappatura e/o esaminando i dati e le informazioni dichiarati dalle controparti (cfr. cap. 5). Qualora accertasse che si tratta di un'Operazione con Soggetti Collegati, applica la presente Procedura.

Prima di avviare la trattativa, la struttura proponente della Società Controllata del Gruppo raccoglie gli elementi necessari a valutare se l'operazione potrebbe determinare l'assunzione di Attività di rischio e, in caso di esito positivo, se rientra o meno nei Limiti Prudenziali. A tal fine, redige un apposito prospetto contenente i dati identificativi della controparte, il tipo di operazione oggetto di trattativa, l'importo presunto, la presenza di eventuali garanzie o altre forme di protezione del credito, e ne invia tempestivamente copia alla Funzione Risk Management della Capogruppo per la valutazione. Quest'ultima verifica il rispetto dei Limiti Prudenziali e, qualora la valutazione sia positiva, comunica per iscritto alla struttura proponente il proprio nulla osta all'avvio della trattativa e il calcolo dell'impatto dell'operazione sui predetti Limiti Prudenziali, precisando se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Operazione di Minore Rilevanza.

Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, invece, la Funzione Risk Management della Capogruppo comunica per iscritto il risultato della valutazione alla struttura proponente della Società Controllata del Gruppo, la quale non potrà procedere con l'operazione se non nei limiti eventualmente indicati dalla Funzione Risk Management.

11.2 QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

La struttura proponente della Società Controllata del Gruppo, con l'ausilio della Funzione Risk Management della Banca, che – se necessario – si avvale del supporto della Funzione Compliance e dell'Ufficio Corporate Affairs (per quanto di rispettiva competenza) della Banca, provvede alla qualificazione dell'operazione come Operazione di Maggiore rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza, Operazione Ordinaria, Operazione di Importo Esiguo, Operazione rientrante in una Delibera Quadro od Operazione Infragruppo.

11.2.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la struttura proponente della Società Controllata del Gruppo attiva, fin dalla fase delle trattative, un flusso informativo completo e tempestivo in favore dell'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo nonché del Comitato della Capogruppo, che ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alla struttura proponente e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

A prescindere dalla qualificazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza od Operazione di Minore Rilevanza, una volta concluse le trattative, la struttura proponente della Società Controllata elabora l'Informativa sui diversi profili dell'operazione contenente:

- 1) la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini dell'applicazione della Procedura;
- 2) la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini, con le condizioni economiche;
- 3) le motivazioni e la convenienza dell'operazione;
- 4) gli eventuali fattori di rischio.

Se si tratta di operazione che comporta assunzione di Attività di Rischio, all'Informativa è allegata la comunicazione della Funzione Risk Management della Capogruppo relativa alla valutazione compiuta sul rispetto dei Limiti Prudenziali, contenente il nulla osta e il calcolo dell'impatto dell'operazione sui predetti Limiti Prudenziali.

Sia le Operazioni di Maggiore Rilevanza che le Operazioni di Minore Rilevanza (salvo che trovino applicazione i regimi speciali previsti nei successivi paragrafi) che le Società Controllate del Gruppo intendono realizzare devono essere sottoposte (i) al parere preventivo ma non vincolante del Comitato Parti Correlate della Capogruppo e (ii) alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

A tal fine l'Informativa con gli eventuali allegati, predisposta dalla struttura proponente della Società Controllata del Gruppo, è trasmessa al Comitato Parti Correlate della Capogruppo con congruo anticipo rispetto al giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca chiamato ad esprimere l'autorizzazione al compimento dell'operazione.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e formulare eventuali osservazioni alla struttura proponente. Quest'ultima deve predisporre tempestivamente le risposte e le eventuali integrazioni documentali a supporto del processo decisionale del Comitato.

Una volta ricevuti i chiarimenti richiesti, il Comitato rilascia in tempo utile il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Società Controllata del Gruppo al compimento dell'operazione,

nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al Comitato spetta altresì il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nelle Operazioni di Minore Rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo può comunque autorizzare l'operazione, fornendo però analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato, la struttura proponente della Società Controllata del Gruppo, laddove intenda comunque continuare ad istruire l'operazione, richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale della Capogruppo. A tal fine, viene trasmessa al Collegio Sindacale l'Informativa con i relativi allegati, unitamente al parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato. Il Collegio Sindacale ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e formulare eventuali osservazioni alla struttura proponente. Quest'ultima deve predisporre tempestivamente le risposte e le eventuali integrazioni documentali a supporto del processo decisionale del Collegio Sindacale. Una volta ricevuti i chiarimenti richiesti, il Collegio Sindacale rilascia in tempo utile il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Società Controllata del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi anche da parte del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo può comunque autorizzare l'operazione, fornendo analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

In esito al processo deliberativo *supra* indicato, l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è trasmessa, per il tramite dell'Ufficio Corporate Affairs della Banca, alla struttura proponente della Società Controllata del Gruppo per l'adozione della delibera da parte dell'organo deliberante di quest'ultima.

11.2.2 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

La deliberazione di Operazioni di Importo Esiguo da parte delle Società Controllate del Gruppo non è sottoposta a specifici presidi procedurali, salva la preliminare valutazione della Funzione Risk Management della Capogruppo nei termini e alle condizioni di cui al precedente capitolo 11.1.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti rilevanti.

11.2.3 OPERAZIONI ORDINARIE

Ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio di cui al capitolo 7, in caso di Operazioni Ordinarie trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 9.5, con le precisazioni che seguono.

L'Operazione Ordinaria è approvata dal competente organo deliberante della Società Controllata del Gruppo; la delibera contiene elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.

Le esenzioni previste dal presente paragrafo non si applicano in caso di operazione con una o più delle Controparti rilevanti.

11.2.4 OPERAZIONI RIENTRANTI IN DELIBERE QUADRO

È ammesso il ricorso a delibere quadro relativamente a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate poste in essere dalle Società Controllate del Gruppo.

A tal fine, l'approvazione delle delibere quadro è di competenza della singola Società Controllata del Gruppo, e si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 11.2.1.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore a 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le regole previste nei paragrafi 11.1, 11.2, 11.2.1. Tali singole operazioni sono deliberate direttamente dall'organo e/o dall'ufficio competente della Società Controllata del Gruppo in base alla singola delibera quadro.

La delibera quadro assunta dalle Società Controllate del Gruppo può essere relativa anche ad operazioni compiute con Controparti Rilevanti purché concluse a condizioni di mercato o standard; a tal fine la struttura proponente verifica, di volta in volta, che l'operazione presenti condizioni analoghe a i) quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio o a ii) condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima.

11.2.5 OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Nel caso in cui la Società Controllata del Gruppo voglia concludere un'Operazione Infragrupo con una società diversa dalla Banca e dalle Controparti Rilevanti, applica le disposizioni previste dal paragrafo 9.6.

L'Operazione Infragrupo è comunque sottoposta al preventivo benestare della Banca.

11.2.6 OPERAZIONI URGENTI

Non è prevista la possibilità per le Società Controllate del Gruppo di concludere un'Operazione con Soggetti Collegati con la modalità prevista per le Operazioni Urgenti.

11.3 FLUSSI INFORMATIVI

Le Società Controllate trasmettono con cadenza trimestrale all'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo un'informativa su tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel periodo di riferimento (e, per quanto attiene alle operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro, anche sul livello di utilizzo del plafond), onde assicurare che la Capogruppo abbia sempre un quadro completo ed aggiornato delle operazioni effettuate.

L'Ufficio Corporate Affairs della Capogruppo trasmette l'informativa al Consiglio di Amministrazione, al Comitato, al Collegio Sindacale, alla Funzione Risk Management e alla Funzione Compliance della Capogruppo.

12 ADEMPIMENTI RELATIVI AI PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 88 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

L'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla Direttiva 2019/878/UE (c.d. Direttiva CRD V), prevede l'obbligo per le banche di assicurare che *“i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta”*.

Ai fini della presente disposizione sono previste specifiche definizioni di *“membri dell'organo di gestione”* e di *“parte correlata”*.

Pertanto, solo ai fini della presente disposizione si intendono:

- (a) per **membri dell'organo di gestione**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (che nelle banche del Gruppo sono da considerarsi i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, se nominato, e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale);
- (b) per **parte correlata dei membri dell'organo di gestione**:
 - i. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (stretto familiare);
 - ii. un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
 - detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
 - occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

Ogni banca del Gruppo deve garantire il rispetto della citata disposizione con riferimento ai prestiti erogati ai membri dell'organo di gestione delle banche del Gruppo e alle loro parti correlate, come definite ed individuate ai sensi del presente capitolo.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

13 INFORMATIVE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata dalla Direzione Amministrazione della Capogruppo, a livello individuale per la Capogruppo e a livello consolidato per il Gruppo.

È compito dell'Ufficio Corporate Affairs della Banca comunicare preventivamente all'Autorità di Vigilanza, come previsto al par. 8.3, *“gli atti dispositivi, incluse le eventuali operazioni di compravendita nonché di conferimento, scorporo e/o scissione societaria finalizzati al trasferimento di partecipazioni finanziarie e/o strumentali intercorrenti tra le società ricomprese nel perimetro di consolidamento e Finanziaria Internazionale Holding, i soci controllanti e le società controllate e ogni altro soggetto collegato. Tale informativa deve intendersi riferita anche ad operazioni che, pur aventi diverse forme e struttura, perseguono gli stessi obiettivi di quelle sopra richiamate”*.

ALLEGATO A

**NOTA METODOLOGICA PER L'EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO
DELLE CONTROPARTI RILEVANTI**

Ai sensi della Comunicazione:

- *“devono essere considerati un unico insieme di ‘soggetti collegati’ al gruppo Banca Finint: a) fino al completamento dell’iter della riorganizzazione, Finint S.p.A., Finanziaria Internazionale Holding S.p.A., le holding, i trust e le altre società poste lungo la catena partecipativa, comprese quelle comunque collegate al sig. Enrico Marchi e/o ai suoi familiari, nonché le società controllate o partecipate dai soggetti sopra richiamati; b) dopo la riorganizzazione, le società FIH1 e FIH2 – sorte per scissione di Finanziaria Internazionale Holding – Finint S.p.A., le holding, i trust e le altre società poste lungo la catena partecipativa, comprese quelle comunque collegate al sig. Enrico Marchi e/o ai suoi familiari, nonché le società controllate o partecipate dai soggetti sopra richiamati”.*

La riorganizzazione citata dalla Comunicazione si è conclusa nel 2018, con la conseguenza che per la perimetrazione delle Controparti Rilevanti si deve fare riferimento all’elenco declinato alla lett. b) della Comunicazione. Rientrano quindi nel predetto ‘insieme unico’:

- i. Finanziaria Internazionale Holding s.p.a. [indicata come “FIH1” nella Comunicazione], FIH2 s.r.l. [indicata come “FIH2” nella Comunicazione], Finint s.p.a.;
- ii. “le holding, i trust e le altre società poste lungo la catena partecipativa, comprese quelle comunque collegate al sig. Enrico Marchi e/o ai suoi familiari”;
- iii. “le società controllate o partecipate dai soggetti sopra richiamati”.

Tali soggetti sono stati denominati, ai fini della Direttiva, come ‘Controparti Rilevanti’.

* * *

L’individuazione dei soggetti rientranti nel predetto ‘insieme unico’ viene condotta in conformità alle istruzioni contenute nella Disciplina di Vigilanza nonché alle indicazioni fornite da Banca d’Italia nel corso delle interlocuzioni avvenute nei mesi di maggio e giugno 2020.

L’individuazione dei soggetti di cui al n. i), *supra*, non pone problemi, in quanto si tratta di società specificamente nominate.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Ai fini dell'individuazione delle Controparti Rilevanti di cui al n. ii), *supra*, è necessario fare riferimento a tutti i soggetti che si trovano nelle diverse catene partecipative che salgono da quello che alla data di approvazione della presente direttiva (25 novembre 2020) è l'unico socio della Banca (ossia Finint s.p.a.) fino a The Magiobevi Trust, da un lato, e Aprile s.p.a., dall'altro (di seguito, i **“Soggetti delle Catene Partecipative”**).

L'individuazione dei soggetti rientranti nel num. iii) (i.e. le *“società controllate o partecipate dai soggetti sopra richiamati”*), infine, viene compiuta in base ai seguenti criteri:

a) - al fine di effettuare il censimento delle **“società controllate [...] dai soggetti sopra richiamati”** si fa riferimento alla nozione di controllo desunta dalla Disciplina di Vigilanza (che è poi la medesima recepita anche nella Direttiva), e cioè *“ai sensi dell'art. 23 t.u.b [...], i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante”, rilevando come controllo anche “le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”* (Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Parte III, cap. 11, sez. I, paragrafo 3).

Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Banca d'Italia nel corso delle interlocuzioni avvenute nei mesi di maggio e giugno 2020, si considerano tuttavia indirettamente controllate, anche in deroga all'ultimo periodo riportato, anche *“le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”*, ogni volta che esse possano considerarsi comunque assoggettate a controllo congiunto diretto da parte di una società o di un'impresa soggetta a controllo (diretto o indiretto) unilaterale di uno dei *“soggetti sopra richiamati”* ai sensi della Comunicazione.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Pertanto, alla data odierna, tra le “**società controllate** [...] dai soggetti sopra richiamati” deve ricomprendersi anche Save s.p.a.¹⁴.

b) - al fine di effettuare il censimento delle “**società partecipate** [...] dai soggetti sopra richiamati” si fa invece riferimento, innanzitutto al concetto di partecipazione delineato dalla Disciplina di Vigilanza, che si identifica con la titolarità diretta di “azioni, quote e altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile” (cfr. art. 1, comma 2, lett. h-quater), t.u.b.).

Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Banca d’Italia nel corso delle interlocuzioni avvenute nei mesi di maggio e giugno 2020, si considera rilevante anche la mera partecipazione indiretta, ogniqualvolta tra uno dei “soggetti sopra richiamati” e la società indirettamente partecipata sussista una catena partecipativa interamente composta da partecipazioni che attribuiscano in ciascuna società della catena il diritto di esprimere almeno il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori.

Pertanto, alla data dell’ultimo aggiornamento della presente Direttiva di Gruppo, tra le “**società partecipate** [...] dai soggetti sopra richiamati” deve ricomprendersi anche “Solare Caltagirone Srl”¹⁵.

¹⁴ Save s.p.a., infatti, è partecipata al 98,81% da Milione s.p.a., società in cui Sviluppo 87 s.r.l. (controllata di Finanziaria Internazionale Holding) detiene una partecipazione pari al 12,0079 % del capitale sociale.

Tra Sviluppo 87 e gli altri soci di Milione – Leone Infrastructure s.r.l. e Infra Hub S.r.l. – è stato stipulato, in data 9 agosto 2017, un patto parasociale, volto a “definire i termini e le condizioni dei loro rapporti in quanto azionisti di [Milione] e detentori indiretti di azioni o quote, a seconda dei casi, di [varie società, tra cui Milione e] Save s.p.a.”, “nonché definire alcune regole concordate di governance e altri accordi relativi all’uscita delle Parti dal loro investimento in [Milione]”.

Da tale patto discende l’esistenza di un controllo congiunto su Milione, comunicato a BI con lettera in data 7 luglio 2017.

Poiché Save è controllata (direttamente) da Milione, id est da un’entità sottoposta a controllo congiunto, essa, ai sensi dell’ultimo periodo della Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Parte III, cap. 11, sez. I, paragrafo 3, non potrebbe considerarsi indirettamente controllata da alcuno dei “soggetti sopra richiamati” ai sensi della Comunicazione.

Poiché tuttavia, secondo le Indicazioni ricevute dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni avvenute nei mesi di maggio e giugno 2020, si considerano indirettamente controllate, anche in deroga all’ultimo periodo riportato, anche “le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”, ogni volta che esse possano considerarsi comunque assoggettate a controllo congiunto diretto da parte di una società o di un’impresa soggetta a controllo (diretto o indiretto) unilaterale di uno dei “soggetti sopra richiamati” ai sensi della Comunicazione, e il patto parasociale stipulato da Sviluppo 87 e gli altri soci di Milione – Leone Infrastructure s.r.l. e Infra Hub S.r.l. – ha ad oggetto anche la governance di Save, cosicché quest’ultima può considerarsi soggetta a controllo congiunto diretto di Sviluppo 87, anch’essa rientra nella Mappatura.

¹⁵ Solare Caltagirone s.r.l. è una società partecipata al 49,00% da Sviluppo 81 s.r.l., a sua volta controllata direttamente da Finanziaria Internazionale Holding (che detiene in Sviluppo 81 s.r.l. una partecipazione pari al 90,91% del capitale). Finanziaria Internazionale Holding detiene quindi in Solare Caltagirone s.r.l. una partecipazione indiretta rilevante, secondo la definizione adottata sulla base delle indicazioni ricevute dalla Banca d’Italia nel corso delle interlocuzioni avvenute nei mesi di maggio e giugno 2020, illustrata nel testo.

ALLEGATO B

**METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE
"OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"**

Fatta salva l'ipotesi di acquisizione di partecipazioni societarie dai o nei Soggetti Collegati, nella quale troveranno applicazione le disposizioni procedurali previste all'Allegato C della presente Direttiva di Gruppo, si applicano le norme che seguono.

a) "Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo¹⁶.

* * *

b) "Indice di rilevanza dell'attivo": è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca¹⁷. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

¹⁶ Si precisa che, nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale

¹⁷ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste fuori bilancio.



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione e cessione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

ALLEGATO C

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

DA SOGGETTI COLLEGATI

1. Premessa e definizioni

Nel rispetto del quadro regolamentare dettato dalla Direttiva di gruppo (di cui la presente procedura costituisce un Allegato) e ferma restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni contenute nella DDG Partecipazioni Detenibili e nella POL Operazioni di Maggior Rilievo, ogniqualvolta la Banca intenda porre in essere una operazione di acquisizione di Partecipazioni societarie da uno o più, ovvero in uno o più, Soggetti Collegati (ivi comprese le Controparti Rilevanti¹⁸), è tenuta ad applicare la procedura prevista nel presente Allegato C (la “**Procedura**”).

La presente Procedura si applica a prescindere dalla percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione da acquisire (e quindi sia nel caso di acquisizione di partecipazioni di maggioranza sia nel caso di acquisizioni di partecipazioni di minoranza).

Ai fini del presente Allegato C, le parole con la lettera maiuscola, salvo che non siano in esso espressamente definite, hanno il significato loro attribuito nelle restanti parti della Direttiva di Gruppo o, in mancanza di espressa definizione in quest'ultima, nella DDG_Partecipazioni Detenibili, nel testo tempo per tempo vigente.

2. Classificazione dell'operazione

Per determinare se ai fini del presente Allegato C una operazione di acquisizione di Partecipazioni posta in essere con uno o più, o in uno o più, Soggetti Collegati costituisce una “*operazione di maggiore rilevanza*” (“**Operazione di Maggiore Rilevanza**”)¹⁹, si deve determinare innanzitutto l’“Indice di rilevanza dell’attivo”, calcolato come il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto

¹⁸ Con riferimento alle operazioni con, o in, una o più delle Controparti Rilevanti, nel concetto di “acquisizione di una Partecipazione” deve intendersi rientrare non solo ogni operazione di compravendita di una Partecipazione ma anche ogni operazione che abbia comunque per oggetto o per effetto l’assunzione di una Partecipazione (e quindi, a titolo esemplificativo, anche l’assunzione di una Partecipazione a seguito di sottoscrizione di un aumento di capitale, di scissione a favore della Banca, etc.).

¹⁹ Si precisa che una Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente Allegato C integra (anche) una Operazione di Maggior Rilievo ai sensi della POL Operazioni di Maggior Rilievo.

dell'operazione (i.e. la società target, di seguito la “**Target**”), o il diverso numeratore di seguito specificato, e il totale attivo consolidato del Gruppo (ricomprendendosi anche le poste fuori bilancio), come desumibili dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) rispettivamente per la Target e per il Gruppo.

Per le operazioni di acquisizione di Partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della Target, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di acquisizione.

Per le operazioni di acquisizione di Partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della Target eventualmente assunte dall'acquirente.

Costituisce una Operazione di Maggiore Rilevanza una operazione di acquisizione di Partecipazioni in cui:

- a) l'Indice di rilevanza dell'attivo (calcolato secondo quanto previsto all'All. B, lett. b), della Direttiva di Gruppo) è superiore al 5%, oppure
- b) il controvalore dell'operazione sia pari o superiore a Euro 250.000,00.

In ogni caso, qualunque operazione di acquisizione di Partecipazioni societarie da una o più delle Controparti Rilevanti, o relativa a Partecipazioni societarie in una o più delle Controparti Rilevanti – qualunque sia la natura o l'entità della Partecipazione acquisita – costituisce una Operazione di Maggiore Rilevanza ai fini del presente Allegato C.

Le operazioni di acquisto di Partecipazioni societarie diverse da quelle che danno luogo ad una Operazione di Maggiore Rilevanza costituiscono “*Operazioni di Minore Rilevanza*” ai fini del presente Allegato C.

3. Identificazione della controparte

Ogniquale volta intende proporre una operazione di acquisizione di una Partecipazione, la struttura proponente verifica preventivamente, con l'ausilio dell'Ufficio Corporate Affairs, se una o più delle controparti rientrano nel novero dei Soggetti Collegati, confrontando i nominativi forniti dalle controparti medesime con i dati contenuti nella Mappatura e/o esaminando i dati e le informazioni

dichiarati dalle controparti (cfr. cap. 5 della Direttiva di Gruppo). Qualora accertasse che si tratta di un'Operazione con Soggetti Collegati, applica la Direttiva di Gruppo e, in particolare, la presente Procedura.

4. Istruttoria prodromica all'acquisizione della Partecipazione

Ai fini dell'acquisizione della Partecipazione, la struttura proponente deve condurre una preventiva attività di istruttoria che contempla una serie di analisi e di verifiche volte a delineare un quadro generale della Target. Oltre alle eventuali ulteriori informazioni che debbono essere acquisite ai sensi della DDG_Partecipazioni Detenibili e della POL_Operazioni di Maggior Rilievo, la struttura proponente deve esaminare – avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, della Funzione Risk Management, della Divisione Group Credit, della Funzione Compliance, della Divisione Group Legal e della Divisione Group Finance (ciascuna per quanto di rispettiva competenza) – i seguenti aspetti:

- attività svolta dalla Target;
- composizione della compagine sociale della Target;
- esistenza di eventuali patti parasociali tra gli attuali soci della Target;
- composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo della Target;
- rilevazione della sussistenza di eventuali rapporti tra la Banca o altra Società del Gruppo Bancario e la Target (es. finanziamenti, garanzie etc.);
- dati di bilancio della Target;
- piano industriale della Target (se disponibile);
- vantaggi diretti e indiretti derivanti dall'acquisizione della Partecipazione.

La struttura proponente deve inoltre effettuare, se del caso avvalendosi di professionisti esterni, una adeguata *due diligence* della Target, secondo la prassi di mercato.

Per la determinazione del prezzo di acquisto o del corrispettivo della Partecipazione, la struttura proponente richiede una valutazione della Target e della Partecipazione a un professionista esterno, che dovrà applicare, secondo la propria discrezionalità tecnica, la metodologia ritenuta più appropriata per l'analisi, dando conto nella perizia delle ragioni delle scelte effettuate.

Per la conduzione delle trattative con la controparte la struttura proponente può avvalersi del supporto di professionisti esterni.

Fin dall'inizio della fase delle trattative, la struttura proponente attiva un flusso informativo completo e tempestivo in favore del Comitato Parti Correlate. In particolare, la struttura proponente comunica senza indugio a ciascun componente del Comitato l'intenzione di avviare concretamente le analisi prodromiche all'acquisto di una Partecipazione da uno o più Soggetti Collegati, provvedendo a tenere successivamente aggiornati, con cadenza almeno mensile, i membri del Comitato sugli sviluppi dell'istruttoria e delle trattative. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alla struttura proponente e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dello svolgimento di attività connesse all'istruttoria (es. periti terzi incaricati di valutare la Target e di stimare il valore della Partecipazione), allo scopo di verificare l'adeguatezza e la completezza delle informazioni assunte e delle analisi svolte dalla struttura proponente. Laddove individui elementi di debolezza, il Comitato fornisce alla struttura proponente i suggerimenti ritenuti necessari e può chiedere che uno dei suoi componenti partecipi, in qualità di uditore, ad uno o più incontri con la controparte. Per l'espletamento delle attività e dei compiti ad esso demandate dal presente Allegato C, il Comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Banca, nei limiti del budget annuale assegnato al Comitato ai sensi del par. 3 della presente Direttiva di Gruppo.

Nel caso in cui ritenga che il corrispettivo ipotizzato dalla struttura proponente per l'acquisizione sia superiore rispetto a quello di mercato (tenendo conto dell'eventuale premio di maggioranza o dello sconto di minoranza) e che tale maggior corrispettivo non sia giustificato, il Comitato lo comunica alla struttura proponente, che è tenuta a proporre alla controparte una revisione del corrispettivo (la “**Revisione Corrispettivo**”). Nel caso in cui la Revisione Corrispettivo non venga accettata dalla controparte, il Comitato ne tiene conto ai fini del parere di cui al successivo par. 6.

Parimenti, laddove ritenga che le condizioni contrattuali ipotizzate dalla struttura proponente per l'acquisizione si discostino da quelle standard per operazioni simili e che tale scostamento non sia giustificato dalle eventuali peculiarità dell'operazione, il Comitato comunica l'esistenza di tali aspetti alla struttura proponente, che è tenuta a proporre alla controparte una revisione delle condizioni contrattuali ritenute non conformi alla *standard practice* (la “**Revisione Contrattuale**”). Nel caso in

cui la Revisione Contrattuale non venga accettata dalla controparte, il Comitato ne tiene conto ai fini del parere di cui al successivo par. 6.

A prescindere dalla qualificazione quale Operazione di Maggiore Rilevanza od Operazione di Minore Rilevanza, una volta concluse le trattative la struttura proponente redige una informativa (l'“**Informativa**”) relativa ai seguenti profili dell'operazione:

1. la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini dell'applicazione della Procedura;
2. la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini, con le condizioni economiche;
3. le motivazioni dell'operazione e l'assenza di eventuali pregiudizi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
4. la convenienza dell'operazione in termini di vantaggi diretti e indiretti;
5. gli eventuali fattori di rischio.

5. Le analisi della Funzione Risk Management

Concluse le attività di cui al precedente par. 4, la struttura proponente invia l'Informativa alla Funzione Risk Management. Quest'ultima, oltre alle verifiche ad essa richieste da altri atti normativi interni della Banca relativi all'acquisizione di Partecipazioni (tra cui, in particolare, le valutazioni sul rispetto del RAF, del margine disponibile per l'investimento in partecipazioni ed immobili, etc.), valuta se l'operazione proposta determina l'assunzione di Attività di Rischio e, in caso di esito positivo, se rientra o meno nei Limiti Prudenziali. Qualora l'operazione ecceda i Limiti Prudenziali, la Funzione Risk Management comunica immediatamente per iscritto tale aspetto alla struttura proponente, la quale non potrà procedere con l'operazione se non nei limiti eventualmente indicati dalla Funzione Risk Management.

Compiuta questa prima verifica, la Funzione Risk Management effettua una valutazione volta ad accertare se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza ai fini del presente Allegato C.

In caso negativo, la medesima Funzione ne informa senza indugio la struttura proponente. In caso positivo, la medesima Funzione deve condurre la Risk Analysis e procedere al rilascio della Risk Opinion.

La Risk Opinion è trasmessa dalla Funzione Risk Management alla struttura proponente e al Comitato e, per conoscenza, alla Divisione Group Legal. In caso di Risk Opinion negativa, la struttura proponente, laddove intenda comunque continuare ad istruire l'operazione, deve sottoporre l'operazione anche all'esame del Collegio Sindacale. A tal fine, la struttura proponente trasmette al Collegio Sindacale l'Informativa con i relativi allegati, unitamente alla Risk Opinion.

6. Il parere necessario del Comitato Parti Correlate e quello eventuale del Collegio Sindacale

L'Informativa con gli eventuali allegati, la valutazione della Funzione Risk Management ai sensi del precedente paragrafo 5 e, se presente, la Risk Opinion, sono trasmesse a ciascun membro del Comitato con congruo anticipo rispetto al giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'operazione.

Il Comitato ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni alla struttura proponente. Quest'ultima deve predisporre tempestivamente le risposte e le eventuali integrazioni documentali a supporto del processo decisionale del Comitato.

Una volta ricevuti i chiarimenti richiesti, il Comitato deve rappresentare al Consiglio di Amministrazione le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria e deve rilasciare in tempo utile il proprio parere motivato (i) sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, (ii) sull'assenza, in base alle informazioni acquisite, di eventuali possibili pregiudizi che potrebbero derivare dall'acquisizione della Partecipazione, nonché (ii) sulla convenienza, in termini di vantaggi diretti e indiretti, dell'acquisizione.

Il Comitato si esprime inoltre sulla correttezza sostanziale delle condizioni contrattuali, segnalando specificatamente se sussistono clausole o condizioni diverse da quelle usuali in operazioni simili o significativamente gravose per la Banca.

Laddove il Comitato, in sede di trattative, avesse suggerito di dar corso alla Revisione Corrispettivo e/o alla Revisione Contrattuale e tali revisioni non siano state accettate dalla controparte, il Comitato è tenuto a darne illustrazione nel parere. Qualora non sia stato possibile dar luogo alla Revisione

Corrispettivo e/o alla Revisione Contrattuale, il Comitato può comunque emettere parere favorevole laddove ritenga che la struttura proponente abbia analiticamente e adeguatamente illustrato le ragioni per cui l'operazione di acquisizione della Partecipazione è comunque conveniente per la Banca, essendo i profili di convenienza in grado di compensare gli eventuali scostamenti dalle condizioni economiche e/o contrattuali standard.

Il Comitato può formulare suggerimenti al Consiglio di Amministrazione e/o rendere un parere condizionato all'inserimento o alla previsione di una o più modifiche.

In caso di Risk Opinion negativa, è richiesto anche il parere preventivo del Collegio Sindacale (al quale spettano gli stessi poteri e diritti informativi che spettano al Comitato), che si esprime (i) sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, (ii) sull'assenza, in base alle informazioni acquisite, di eventuali possibili pregiudizi che potrebbero derivare dall'acquisizione della Partecipazione, (iii) sulla convenienza, in termini di vantaggi diretti e indiretti, dell'acquisizione, nonché (iv) sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

6. La deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione

Sia le Operazioni di Maggiore Rilevanza sia le Operazioni di Minore Rilevanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Non si applicano le esenzioni, le deroghe e i regimi speciali previsti dal par. 9 della Direttiva di Gruppo.

La delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione di acquisizione della Partecipazione;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nelle Operazioni di Minore Rilevanza ai fini del presente Allegato C, il Consiglio di Amministrazione può comunque approvare l'operazione anche se il Comitato ha emesso parere negativo (o condizionato a rilievi che non siano stati ancora superati alla data della delibera del C.d.A.): tuttavia,

la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di Risk Opinion positiva, il Consiglio di Amministrazione può comunque approvare l'operazione anche se il Comitato ha emesso parere negativo (o condizionato a rilievi che non siano stati ancora superati alla data della delibera del C.d.A.), purché:

- a) abbia acquisito (i) una nuova valutazione da parte di un terzo perito indipendente di primario *standing*, diverso dal soggetto che ha rilasciato la perizia di cui al precedente paragrafo 4, che attesti la congruità del corrispettivo di acquisto della Partecipazione; (ii) una *legal opinion* da un primario studio legale esterno che accerti, tenendo conto delle eventuali peculiarità dell'operazione, che le condizioni contrattuali dell'operazione non appaiono irragionevoli e non determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; e (iii) un parere del Collegio sindacale; e
- b) abbia illustrato in sede di delibera le ragioni per cui l'operazione di acquisizione della Partecipazione è ritenuta comunque conveniente per la Banca nonostante gli eventuali scostamenti dalle condizioni economiche e/o contrattuali standard, fornendo così puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato e del Collegio Sindacale (nel caso quest'ultimo abbia espresso parere negativo).

Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in caso di Risk Opinion negativa da parte della Funzione Risk Management il Consiglio di Amministrazione può comunque approvare l'operazione, purché sia il Comitato sia il Collegio Sindacale abbiano rilasciato parere favorevole (o condizionato a rilievi superati alla data della delibera del C.d.A.) all'acquisizione.

Le acquisizioni di Partecipazioni sulle quali il Comitato abbia reso parere negativo o formulato rilievi, e in ogni caso le acquisizioni di partecipazioni dalle Controparti Rilevanti, sono portate, alla prima assemblea utile, a conoscenza dei soci. La predisposizione dell'informativa è assegnata all'Ufficio Legal Affairs e all'Ufficio Corporate Affairs, con il supporto della Funzione Risk Management.

7. Modifiche sostanziali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Laddove il Consiglio di Amministrazione sia chiamato a deliberare in merito a modifiche sostanziali delle condizioni dell'operazione già oggetto di precedente delibera (es. incremento del corrispettivo, modifica di condizioni contrattuali rilevanti in senso peggiorativo per la Banca, variazione dell'entità della Partecipazione acquisita nella Target, etc.), il Comitato dovrà esprimere un nuovo parere motivato in tempo utile prima della nuova delibera del Consiglio di Amministrazione e, in caso di mutamento di circostanze tali da determinare una modifica della relativa valutazione, anche la Funzione Risk Management dovrà emettere una nuova Risk Opinion (cui potrà seguire, ricorrendone i presupposti, il parere del Collegio Sindacale). Il Consiglio di Amministrazione potrà assumere la nuova delibera solo al ricorrere dei presupposti previsti al precedente par. 6.

8. Acquisizioni di Partecipazione da parte delle Società Controllate del Gruppo

Le disposizioni del presente Allegato C si applicano anche nel caso in cui l'acquisizione della Partecipazione venga posta in essere da una o più delle Società Controllate del Gruppo.